

Religione, il giallo dell'alternativa

AZIENDA SCUOLA Di Mario D'Adamo

Il ministero ha precisato: le attività indicate per il prossimo anno sono le opzioni minime

Il modulo di iscrizione non consente la scelta di altre materie

Il modulo E, allegato alla circolare sulle iscrizioni per il prossimo anno scolastico, non prevede, tra le opzioni alternative all'insegnamento della religione cattolica, le attività didattiche e formative. La circolare, invece, le prevede. C'è dunque un'incongruenza tra i due documenti, che va risolta subito. A tutti coloro che, abituati a osservare fin nelle virgole i documenti ministeriali, sono tentati di utilizzare senza modifiche il modulo ministeriale bisogna dire che la circolare prevale sul modulo e che le attività didattiche e formative, pur non definite istituzionalmente, devono rientrare dalla porta della programmazione didattico – educativa delle singole istituzioni scolastiche, dopo essere state buttate fuori dalla finestra della burocrazia ministeriale. Utilizzando per il loro insegnamento il personale a disposizione, se c'è, o assumendo personale supplente temporaneo, quando l'organizzazione delle singole istituzioni scolastiche non permette l'assegnazione di personale interno. Trattandosi di supplenze superiori a tre mesi (la loro durata è fino al termine delle attività didattiche), la spesa dei supplenti non è a carico delle scuole ma delle direzioni provinciali dei servizi vari del tesoro. Almeno su questo punto i dirigenti scolastici non dovrebbero essere preoccupati di dover reperire i finanziamenti necessari, sottraendoli magari alle altre supplenze o alle magre risorse destinate agli interventi e ai progetti previsti dal pof.

Le attività didattiche e formative nei confronti degli alunni che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica devono essere attivate tutte le volte che lo richiedono le famiglie o, se maggiorenni, gli alunni stessi, e l'obbligatorietà della loro attivazione deriva proprio da questa richiesta come dalla richiesta di avvalersi dell'insegnamento della religione cattolica deriva l'obbligatorietà della sua istituzione. Il ministero, resosi conto della dimenticanza, ha voluto precisare che le due alternative indicate nel modulo E (attività di studio individuali o di gruppo con assistenza di personale docente e non frequenza della scuola nelle ore dell'irc) «costituiscono il numero minimo di opzioni che la scuola offre agli alunni» (nota 21 gennaio 2010, prot. n 427). Ma nessuna fonte normativa stabilisce che debbano essere due le opzioni che le scuole devono proporre alle famiglie dei non avvalentisi né che debbano essere le due sole prospettate dal ministero.

Dopo la sottoscrizione, durante il governo presieduto da Bettino Craxi, del nuovo concordato di villa Madama del 1984 e la successiva intesa con la conferenza episcopale, fu proprio il ministero dell'istruzione, ai tempi guidato da Franca Falcucci, a stabilire, per par condicio, che si dovessero prevedere attività didattiche nei confronti dei non avvalentisi, e a individuare nei diritti dell'uomo il contenuto di tali attività (il documento relativo è allegato alla circolare n. 316 del 1987).

E fu sempre il ministero ad approntare un disegno di legge avente per oggetto «norme per la disciplina delle attività didattiche e formative e dello studio individuale per gli alunni che non si avvalgono dell'irc». Poi non se ne fece più nulla, anche perché, dopo numerosi interventi della magistratura amministrativa e di quella costituzionale, venne consentita anche la terza opzione, prima esclusa: quella di rientrare a casa invece di assistere alle lezioni di religione cattolica.